



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile

Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato, all'udienza del 10.9.2024, ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 4081/2023 R.G., vertente

T R A

Condominio '██████████', con Sede legale in Potenza, in persona dell'amministratore p.t., rappresentata e difesa dall'avv. ██████████, con studio in Potenza ed ivi elettivamente domiciliato, giusta comparsa di costituzione a mezzo di nuovo difensore depositata il 20.2.2024;

PARTE OPPONENTE

E

██████████ **s.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Vasca, con studio in Melfi ed ivi elettivamente domiciliato, come da mandato in atti;

PARTE OPPOSTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 29.10.2023 il Condo ██████████ proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 564/2023 notificato il 20.9.2023 con il quale era al medesimo ingiunto il pagamento della somma di € 14.888.63 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, dovuta a titolo di pagamento della fattura n. 419 del 27.6.2023, domandandone la revoca, in quanto infondato ingiusto ed illegittimo, nonché per difetto di certezza del credito, con vittoria delle spese di lite.

A fondamento della spiegata opposizione, il debitore eccepiva l'assenza di certezza e liquidità del credito e la non applicabilità, al Condominio, della disciplina degli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i dovendo il condominio considerarsi come consumatore, come sostenuto dalla Corte di Appello

di Milano con sentenza del 25.1.2022, menzionata per stralcio nell'atto introduttivo, nonché dalla Corte di Cassazione con precedenti anch'essi menzionati in citazione.

Si costituiva in giudizio il Condominio [REDACTED] il quale, premesso l'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione – poi conclusasi negativamente- contestava gli assunti attorei, indicando a sua volta giurisprudenza a sostegno e, principalmente, precisando e documentando come il condominio opponente fosse costituito da due soli soggetti, aventi la qualità non di consumatori ma di Enti Pubblici, ovvero da INPS e dalla ASL [REDACTED] con conseguente applicabilità, ai singoli condomini, della disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 nel testo *ratione temporis* applicabile.

L'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo in via definitiva.

In via preliminare, si osserva come la parte opponente incentri la propria difesa su di un argomento giuridico, senza contestare in maniera specifica l'importo di cui alla opposta ingiunzione.

In fatto, la fattura posta a fondamento del decreto ingiuntivo è la risultante del calcolo degli interessi moratori maturati sulle fatture emesse mensilmente dall'opposta, negli anni dal 2017 al 2020.

Alla opposta il Condominio affidava una serie di servizi, indicati partitamente nei contratti stipulati nel 2016 e ripetutamente prorogati.

Dalla lettura integrata del ricorso e dei documenti a sostegno è evidente come la causa petendi consista nella prestazione – mai contestata- di servizi di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione, nonché di servizi di manutenzione pulizia in genere di aree esterne, servizi oggetto di due contratti di affidamento, nei quali le parti convenivano l'emissione ed il pagamento con cadenza mensile dei corrispettivi pattuiti,

Risulta, invece, che il Condominio abbia eseguito due soli – e tardivi- pagamenti, nel 2022, con riferimento alle fatture emesse dalla affidataria, con la conseguenza che sull'importo fatturato, la parte aveva diritto di percepire gli interessi di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., alla cui quantificazione la stessa provvedeva depositando prospetto di calcolo analitico e depositando le fatture cui il calcolo era riferito.

L'opponente non ha contestato in maniera specifica i conteggi depositati unitamente al ricorso, limitandosi ad eccepire la non applicabilità, al condominio, della disciplina speciale applicata dal creditore che, invece, trova applicazione, in ragione della circostanza che, se è vero che il Condominio è un Ente di gestione, e che tale circostanza non impedisce che allo stesso possa essere applicata la disciplina consumeristica, nondimeno questa può trovare applicazione solo se hanno lo status di consumatore i singoli condomini.

Nel caso di specie, [REDACTED] si compone di due “condomini”, che hanno lo status di Pubblica Amministrazione – dunque non si tratta affatto di consumatori- ed agli stessi, qualora non operassero attraverso un Ente di gestione, troverebbe integrale applicazione la disciplina di cui al D.Lg.s 231/2002.

Ed infatti, l’art. 2 del D.Lgs. 231/2002 nel testo *ratione temporis* applicabile prevede che per transazioni commerciali , cui sono applicabili le norme del decreto, si intendono i “ i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo “ ; e per “ pubblica amministrazione”: le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 25, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ogni altro soggetto, allorquando svolga attività' per la quale e' tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

Il principio del quale sono espressione i precedenti di merito citati dall’opponente, si fondano su di un principio di diritto che può essere espresso menzionando una massima consolidata della Corte di Cassazione, secondo la quale “ *Va ricordato che al contratto concluso con il professionista dall'amministratore del condominio, ente di gestione sfornito di personalità giuridica distinta da quella dei suoi partecipanti, si applica la normativa a tutela del consumatore, atteso che l'amministratore agisce quale mandatario con rappresentanza dei vari condomini, i quali devono essere considerati consumatori, in quanto persone fisiche operanti per scopi estranei ad attività imprenditoriale o professionale*”. (cfr. la più recente Cass. n. 10679/2015)

Il presupposto fattuale cui si ancora detto principio di diritto, oltre alla natura di Ente di gestione privo di personalità giuridica autonoma del Condominio , è la qualità di “ consumatore” dei singoli condomini rappresentati, qualità che nel caso di specie non ricorre, trattandosi di Enti Pubblici i quali hanno stipulato i contratti con la ditta nell’esercizio delle proprie attività istituzionali.

L’argomentazione giuridica sulla quale si fonda l’opposizione non è pertanto condivisibile.

Non conferenti appaiono infine le allegazioni contenute nella memoria deposita dalla parte opponente in data 20.2.2024, atteso che il calcolo degli interessi moratori si riferisce a fatture per servizi prestati dalla società in relazione ai contratti con la stessa stipulati, in quali avevano ad oggetto, tra l’altro, anche la derattizzazione e la sanificazione.

Va rimarcato, infine, come nell’atto di opposizione non vi sia alcuna contestazione né sulla regolare esecuzione dei servizi (la fatture emesse negli anni dal 2017 al 2020 sono state pagate integralmente sebbene con notevole ritardo, ovvero nel 2022) né sul metodo di calcolo utilizzato che é coerente con le norme di riferimento, e segnatamente con gli artt. 4 e 5 del D.Lgs. 231/2002.. (cfr. prospetto analitico di calcolo allegato al ricorso per decreto ingiuntivo)

Conclusivamente , l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo.

Le spese di lite seguono la soccombenza a vanno pertanto poste a carico della parte opponente.

Esse sono liquidate complessivamente in [REDACTED] spese forfettarie IVA e CPA come per legge in base alla natura ed al valore della causa, alle attività processuali svolte, ai criteri tariffari di cui ai

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo n. 564/2023 proposta da Condominio [REDACTED] ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

Rigetta l'opposizione e dichiara esecutivo il decreto opposto;

Condanna l'opponente a rifondere le spese di lite sostenute dall'opposta, che liquida in € [REDACTED] oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge.

Potenza 10.9.2024

Il giudice

Dott.ssa Rosa Maria Verrastro